

**ACCORDO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO GENERALE DI
INTESA APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE CON
DELIBERAZIONE N. 47 DEL 9 E 18 DICEMBRE 2003**

Il giorno ~~17~~ del mese di MARZO dell'anno 2004 presso la sede della
Regione Liguria in Genova, Via Fieschi, 15

TRA

La Regione Liguria, codice fiscale 00849050109, di seguito denominata
Regione, nella persona del Presidente della Giunta Regionale, Sig. Sandro
Biasotti, nato a Genova il 2/7/1948, all'uopo autorizzato con
Deliberazione della Giunta regionale n. 131 del 23/2/2004;

E

L'Università degli Studi di Genova, codice fiscale 00754150100, di
seguito denominata Università, nella persona del Rettore, Prof. Sandro
Pontremoli, nato a La Spezia il 20/6/1926, per la carica domiciliato a
Genova, Via Balbi, 5, all'uopo autorizzato dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione del 6/5/2003;

PREMESSO

Che in data 9/18 dicembre 2003 il Consiglio regionale con provvedimento
n. 47 ha approvato lo schema di protocollo generale di intesa tra la
Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova;

che il medesimo provvedimento ha demandato alla Giunta regionale, sulla
base dei criteri e dei parametri fissati dal Consiglio, l'attuazione del
Protocollo di Intesa e, in particolare, la definizione, in accordo con
l'Università degli Studi di Genova, dell'elenco delle Unità operative
proprie della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page. The top signature is a cursive name, and the bottom signature is a stylized mark.

VISTI

L'art. 15 nonies del D. Lgs. 30.12.92 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;

I seguenti articoli dell'accordo generale di intesa:

▪ l'art. 3: che definisce i parametri minimi sulla base dei quali le ASL, le Aziende ospedaliere e gli Istituti Scientifici definiranno le attività assistenziali necessarie e non vicariabili per le attività istituzionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia, precisando, altresì, che, di norma, nell'attuale assetto costituito dalle Aziende sanitarie e dagli Istituti Scientifici deve essere prevista la presenza delle attività assistenziali universitarie inerenti le discipline o i settori scientifici disciplinari previsti nei regolamenti didattici di Ateneo per il corso di laurea di Medicina e Chirurgia;

▪ l'art. 4: laddove prevede che le attività e le Unità operative funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della facoltà di Medicina e Chirurgia siano individuati sulla base di soglie operative consistenti nei livelli minimi di attività, definiti sia con criteri di essenzialità, efficacia assistenziale ed economicità nell'impiego delle risorse professionali, sia di funzionalità e di coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, da definirsi nell'ambito dell'atto aziendale precisando, di seguito, le modalità di individuazione dei livelli in funzione sia delle attività assistenziali e sia delle esigenze della didattica e della ricerca nonché soglie operative delle quali tener conto e ulteriori parametri riferiti al triennio precedente;

▪ l'art. 7: laddove, premesso che l'atto aziendale trova fondamento nel



Protocollo di intesa e ne diventa piena attuazione, precisa che nello stesso viene definito l'elenco delle unità operative assistenziali complesse e semplici che compongono i DAI ed i DA, indicando quelle a direzione universitaria, nonché quelle a direzione ospedaliera, fermo restando che entrambe possono avere al loro interno l'apporto di personale universitario e di personale del Servizio Sanitario Nazionale e nella salvaguardia dei compiti istituzionali del personale universitario;

RITENUTO

Di individuare:

- a. Le Unità operative proprie della facoltà di Medicina e Chirurgia;
- b. Le Unità operative ospedaliere a direzione universitaria;
- c. Le Unità operative degli Istituti con prevalente finalità di ricerca a direzione universitaria

in ragione:

- della necessità di assicurare la presenza delle strutture assistenziali essenziali per le attività didattiche e di ricerca;
- dei bisogni funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca;
- dei criteri e dei parametri fissati nel Protocollo generale di Intesa approvato dal Consiglio regionale;

Di dare atto:

- Che ai sensi del Protocollo generale di Intesa le Unità operative individuate nella presente intesa saranno definite e dimensionate negli atti di autonomia aziendale se e in quanto rispondenti ai parametri, ai livelli di attività e alle soglie operative fissate nel protocollo generale di intesa;

Di dare, altresì, atto:



- Che l'art. 15 nonies comma 2, del D. Lgs. 30.12.02 n. 502 e s.m.i., stabilisce che il personale medico universitario che svolge attività assistenziale nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale cessa dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali al raggiungimento del limite massimo di sessantasette anni; ovvero, per il personale già in servizio, all'età di settant'anni se alla data del 31 dicembre 1999 aveva compiuto sessantasei anni e all'età di sessantotto anni se alla predetta data aveva compiuto sessanta anni;

- Che, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2001, ai docenti universitari che abbiano superato i limiti di età di cui all'articolo 15 nonies del D. Lgs. 30/12/92 n. 502 e s.m.i., l'Azienda ospedaliera integrata con l'Università e gli Istituti scientifici convenzionati è chiamata a garantire comunque lo svolgimento di attività assistenziali ordinarie, correlate a quelle di didattica e ricerca, per tutto il periodo nel quale i medesimi permangono nei ruoli universitari, salvo diversa specifica disciplina recata dai Protocolli d'intesa tra le Regioni e le Università;

- Che è, pertanto, indispensabile ed urgente definire le predette modalità di utilizzo, allo scopo di consentire all'Azienda ospedaliera San Martino integrata con l'Università, agli Istituti Scientifici convenzionati, nonché alle altre Aziende sanitarie ed enti convenzionati, d'intesa con l'Università, la determinazione delle attività assistenziali strettamente necessarie ai professori universitari che raggiungono il limite di età di che trattasi, per lo svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca;

- Che vi è, inoltre, la necessità di definire procedure per la corretta



gestione della salute e sicurezza di studenti, dottorandi, specializzandi e altro personale afferente all'Università di Genova che per motivi di studio o di ricerca accede a strutture sanitarie convenzionate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo attuativo;

2) Le Unità operative complesse e semplici:

a) Proprie della facoltà di Medicina e Chirurgia;

b) Ospedaliera a direzione universitaria;


c) Degli Istituti con prevalente finalità di ricerca a direzione universitaria

sono individuate all'allegato A del presente accordo attuativo

3) Le predette Unità operative saranno definite e dimensionate negli atti di autonomia aziendale a seguito della verifica e del rispetto dei parametri, dei livelli di attività e delle soglie operative fissate nel Protocollo generale di Intesa;

4) Le Aziende e gli Istituti sono chiamati a monitorare nel periodo di vigenza del Protocollo generale di Intesa il rispetto dei parametri, dei livelli di attività e delle soglie operative fissati, nello stesso;

5) Le modalità e i limiti per lo svolgimento delle specifiche attività assistenziali, strettamente correlate alle attività di didattica e di ricerca svolte dai professori universitari dopo il raggiungimento del limite di età di cui all'art. 15 nonies, comma 2, del D. Lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, sono definite all'allegato B del presente accordo attuativo;




6) Le procedure relative alla corretta gestione della salute e sicurezza di studenti dottorandi, specializzandi ed altro personale afferente all'Università di Genova, che per motivi di studio o di ricerca accede a strutture sanitarie convenzionate sono individuate all'allegato C del presente accordo attuativo.

Genova, 17 MAR. 2004

Il Presidente della

Giunta Regionale

(Sig. Sandro Biasotti)



Il Rettore

dell'Università degli Studi di

Genova

(Prof. Sandro Pontremoli)



ALLEGATO A

**A.1. : ELENCO DELLE UNITA' OPERATIVE PROPRIE DELLA
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA**

AZIENDA OSPEDALIERA INTEGRATA CON L'UNIVERSITA' -
SAN MARTINO

Unità operative complesse universitarie

U.O: Anatomia Patologica

U.O. Anestesia e Rianimazione

U.O. Cardiocirurgia


U.O. Chirurgia d'urgenza

U.O. Clinica Chirurgica

U.O. Clinica Chirurgica ad indirizzo oncologico

U.O. Patologia chirurgica ad indirizzo gastroenterologico

U.O. Clinica di Chirurgia generale ed endocrina



U.O. Clinica di Chirurgia generale, funzionale e metabolica

U.O. Clinica Dermatologica

U.O. Clinica Ematologica

U.O. Clinica Endocrinologica

U.O. Clinica Gastroenterologica con endoscopia

U.O. Clinica delle Malattie Cardiovascolari con UTIC

U.O. Clinica delle Malattie Infettive

U.O. Clinica di Medicina Interna 1

U.O. Clinica di Medicina interna 2

U.O. Clinica di Medicina Interna 3

U.O. Clinica di Medicina Interna ad orientamento Immunologico

U.O. Clinica di Medicina Interna ad indirizzo Oncologico

U.O. Clinica Nefrologica, dialisi e trapianto

U.O. Clinica Neurochirurgica e neurotraumatologica

U.O. Clinica Neurologica 1[^] con Centro ICTUS

U.O. Clinica Neurologica 2

U.O. Clinica Oculistica

U.O. Clinica Ortopedica 1[^]

U.O. Clinica Ortopedica 2[^]

U.O. Clinica Ostetrica e Ginecologica

U.O. Clinica Otorinolaringoiatrica

U.O. Clinica Psichiatrica

U.O. Clinica Reumatologica

U.O. Clinica Tisiologica e Pneumologica

U.O. Dermatologia Sociale

U.O. Genetica medica

U.O. Geriatria

U.O. Microbiologia e Igiene

U.O. Malattie del metabolismo e Diabetologia

U.O. Medicina del lavoro

U.O. Medicina d'emergenza

U.O. Medicina Interna per la prevenzione delle vasculopatie

U.O. Medicina Legale

U.O. Medicina Nucleare

U.O. Neurofisiologia clinica

U.O. Radiologia 1

U.O. Radiologia 2

U.O. Semeiotica e Metodologia Medica 1

U.O. Semeiotica e Metodologia Medica 2

U.O. Semeiotica e Metodologia Medica 3

U.O. Terapia Medica e Radiometabolica

Unità operative semplici universitarie (*)

Centro Glaucoma (affidente a Clinica Oculistica)

Centro Ictus (affidente a Clinica Neurologica 1)

Semeiotica chirurgica e chirurgia dell'esofago (ex Centro di Chirurgia dell'esofago)

Centro Medicina di Comunità Ospedaliera (affidente a Igiene)

Centro Nascita alternativa (affidente a Clinica Ostetrica)

Centro di Terapia Antalgica (affidente a Clinica anestesilogica)

Diagnosi e Terapia delle epatiti

Oncologia Chirurgica per terapie regionali e complementari (affidente a

Clinica chirurgica I^)

Trapianto di rene

UTIC con emodinamica (affidente a Clinica cardiologica)

Allergologia respiratoria -

Chemioimmunoterapia intensiva (affidente a Clinica di medicina interna

ad indirizzo oncologico)

Chirurgia dei linfatici

Chirurgia dei tronchi sopraortici (affidente a Chirurgia vascolare)

Fisiopatologia respiratoria

Psicoterapia (affidente a Clinica Psichiatrica)

Ortottica (affidente a Clinica oculistica)

Centro di fisiopatologia del sonno

Angiologia

* nell'ambito delle unità operative universitarie complesse esistono anche

U.O. semplici attualmente a direzione ospedaliera (Centro di Chirurgia

vertebrale, Emodialisi, Degenza maschile Medicina del Lavoro)

ISTITUTO G. GASLINI

Unità operative complesse universitarie

U.O. Clinica Pediatrica

U.O. Patologia neonatale e neonati a rischio

U.O. Malattie Muscolari e neurodegenerative

U.O. Psicologia Clinica

Unità operative semplici universitarie

L'Istituto si riserva di indicare in sede di attuazione della convenzione le

Unità operative semplici che verranno individuate in accordo con l'Università, tenuto conto del processo di riorganizzazione Dipartimentale in atto.

ISTITUTO SCIENTIFICO TUMORI

Unità operative complesse universitarie

U.O. di Oncologia medica B

U.O. di Ematologia Oncologica

U.O. Chirurgia plastica

A. 2. : ELENCO DELLE UNITA' OPERATIVE OSPEDALIERE

A DIREZIONE UNIVERSITARIA

AZIENDA OSPEDALIERA INTEGRATA CON L'UNIVERSITA' -

SAN MARTINO

Unità operative complesse ospedaliere, a direzione universitaria (*)

U.O. Chirurgia Generale e Trapianti d'organo

U.O. Clinica Urologica

* nell'ambito delle unità operative ospedaliere a direzione universitaria esistono unità operative semplici attualmente a direzione ospedaliera (Chirurgia dei trapianti renali , Chirurgia dei Trapianti di Fegato, Immunologia dei Trapianti , Medicina legale e Coordinamento Trapianti, Rianimazione DEA, Terapia Intensiva dei Trapianti d'Organo)

ISTITUTO G. GASLINI

Unità operative complesse dell'Istituto a direzione universitaria

U.O. Chirurgia pediatrica

U.O. Genetica Molecolare

U.O. Neuropsichiatria Infantile

U.O. Ostetricia e Ginecologia

U.O. Pediatria ad indirizzo Endocrinologico e Reumatologico

Unità operative semplici dell'Istituto a direzione universitaria

Igiene ed Epidemiologia ospedaliera - **Dipartimentale** (da attivare in sede di attuazione della convenzione)

ISTITUTO SCIENTIFICO TUMORI

Unità operative complesse dell'Istituto, a direzione universitaria

U.O. Oncologia medica C

U.O. Patologia Clinica

Unità operative semplici dell'Istituto, a direzione universitaria

U.O. Epidemiologia descrittiva- **dipartimentale**

U.O. Infettivologia - **dipartimentale**

U.O. Pneumologia diagnostica ed interventistica - **dipartimentale**

U.O. Chirurgia gastroenterologica - **dipartimentale**

ASL 3

Unità operative complesse dell'Azienda a direzione universitaria

U.O. Centro Reumatologico Bruzzone

A.3. : ELENCO DELLE UNITA' OPERATIVE DEGLI ISTITUTI

CON PREVALENTE FINALITA' DI RICERCA A DIREZIONE

UNIVERSITARIA

ISTITUTO G. GASLINI

Unità operative complesse dell'Istituto con prevalente finalità di ricerca, a direzione universitaria

Laboratorio di Immunologia

ISTITUTO SCIENTIFICO TUMORI

**Unità operative complesse dell'Istituto con prevalente finalità di
ricerca a direzione universitaria**

U.O. Farmacologia sperimentale

U.O. Biologia strutturale

U.O. Mutagenesi

U.O. Trasferimento genico

U.O. Immunogenetica

U.O. Immunologia

U.O. Medicina rigenerativa

U.O. Oncologia sperimentale

**Unità operative semplici dell'Istituto con prevalente finalità di ricerca
a direzione universitaria**


U.O. Biologia delle cellule staminali

Genova, 17 MAR. 2004

Il Presidente della

Giunta Regionale

(Sig. Sandro Biasotti)



Il Rettore

dell'Università degli Studi di

Genova

(Prof. Sandro Pontremoli)



ALLEGATO B

INTESA SULL'UTILIZZAZIONE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI CUI

ALL'ART.15 NONIES, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30

DICEMBRE 1992, n .502 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

(modalità e limiti per lo svolgimento delle specifiche attività assistenziali

strettamente correlate alle attività di didattica e di ricerca)



1. Almeno tre mesi prima della data di compimento del limite di età di cui all'art.15 nonies, comma 2, del D.Lgs 30 dicembre 1992 n.502, e s.m.i., il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera universitaria o dell'Istituto scientifico convenzionato, d'intesa con il Rettore, interpella l'interessato ai fini di conoscere:


a) la natura e le caratteristiche delle attività di didattica e di ricerca che lo stesso svolgerà dopo il superamento del limite di età fissato dalla norma predetta;

b) le specifiche attività assistenziali che lo stesso considera strettamente correlate alla propria attività didattica e di ricerca.

Il docente universitario interpellato è tenuto a rispondere entro i trenta giorni successivi.

In prima applicazione, il Direttore Generale procede entro il 30° giorno dalla sottoscrizione del presente accordo, d'intesa con il Rettore, ad una ricognizione nella quale si evidenziano le situazioni per le quali siano già scaduti i termini di cui al richiamato articolo 15 nonies, comma 2 del D.Lgs 30 dicembre 1992 , n.502 e s.m.i. , o comunque non sia più possibile applicare il limite di tre mesi dalla data di compimento del limite di età, previsto dal presente punto. Per tali situazioni il Direttore Generale individua, d'intesa con il Rettore, i termini per l'inizio del procedimento e per la sua conclusione.

2. Le attività assistenziali di cui alla lettera b) del punto 1, che sono svolte, all'interno delle strutture di appartenenza o in altre concordate con gli interessati, dai docenti universitari che cessano dalla direzione delle strutture assistenziali, in via anticipata rispetto alla quiescenza prevista dal



proprio stato giuridico, per il corretto assolvimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca, sono quelle di seguito indicate:

a) collaborazione con i responsabili delle strutture assistenziali per la gestione di casi clinici rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi degli insegnamenti loro affidati o della ricerca scientifica;

b) funzioni di consulenza e di coordinamento di centri per patologie complesse o rare o per procedure medico chirurgiche innovative di tipo diagnostico o terapeutico, necessarie all'espletamento degli insegnamenti nei corsi di laurea, nelle scuole di specializzazione e delle attività di ricerca

3. Il Direttore Generale e il Rettore definiscono e formalizzano, sentito il Direttore del Dipartimento, o della struttura complessa assistenziale di riferimento in assenza di organizzazione dipartimentale, e d'intesa con l'interessato, le specifiche attività assistenziali necessarie per assicurare l'inscindibilità tra assistenza, didattica e ricerca, sulla base delle proposte formulate dall'interessato e previa verifica delle attività che eventualmente risultassero incompatibili.

4. In mancanza di risposta dell'interessato nei termini di trenta giorni di cui al punto 1, alla definizione delle predette attività assistenziali provvedono d'intesa, il Direttore Generale ed il Rettore, sentito il direttore del Dipartimento, o della struttura complessa assistenziale di riferimento in assenza di organizzazione dipartimentale. Le determinazioni adottate vengono notificate all'interessato, entro la data di superamento del limite di età.

5. Nel caso in cui il Direttore Generale dell'azienda e il Rettore accertino,



con specifico atto congiunto, l'interesse comune dell'Azienda e dell'Università per il raggiungimento di particolari obiettivi assistenziali di didattica e di ricerca, in via eccezionale, può essere conferito l'incarico al docente universitario che abbia raggiunto il richiamato limite di età, per il mantenimento della responsabilità direzionale della medesima struttura, attraverso la stipula di apposita convenzione con durata massima fino al settantesimo anno d'età e comunque non oltre il 31 ottobre successivo al compimento della predetta età.

6. Le modalità di cui alla presente intesa si applicano anche ai docenti universitari che modificano l'opzione per lo svolgimento di attività assistenziale esclusiva ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, commi 10 e 11, del D.Lgs.517/99.

Genova, 17 MAR. 2004

Il Presidente della
Giunta Regionale

(Sig. Sandro Biasotti)

ALLEGATO C

PROCEDURA RELATIVA ALLA CORRETTA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DI STUDENTI, DOTTORANDI, SPECIALIZZANDI ED ALTRO PERSONALE AFFERENTE ALL'UNIVERSITA' DI GENOVA, CHE PER MOTIVI DI STUDIO O DI RICERCA ACCEDE A STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE.

Il Rettore

dell'Università degli Studi di
Genova

(Prof. Sandro Pontremoli)

Al fine di assicurare la salute e sicurezza di tutti i lavoratori afferenti all'Università che frequentano strutture sanitarie le parti definiscono la seguente procedura:

1. Il responsabile dell'attività didattica e/o di ricerca, per lo svolgimento della quale è necessario l'accesso a strutture sanitarie convenzionate, identifica tutti i soggetti coinvolti nell'attività prima dell'inizio della stessa.
2. L'elenco contenente il personale identificato viene trasmesso al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo a cura del responsabile dell'attività didattica e/o di ricerca.
3. Il Servizio prevenzione e Protezione dell'Ateneo trasmette l'elenco al Servizio Prevenzione e Protezione dell'azienda sanitaria o Istituto scientifico convenzionato.
4. Il Servizio Prevenzione e protezione dell'azienda o istituto identifica tra i soggetti esposti a rischi specifici conseguenti alla presenza nella struttura sanitaria convenzionata e ne comunica i nominativi al servizio Prevenzione e protezione dell'Università che provvede a trasmetterli al Medico Competente dell'Università per i provvedimenti di competenza.
5. L'azienda sanitaria o Istituto scientifico o struttura sanitaria ospitante provvede alla informazione e formazione dei soggetti ospiti e alla fornitura degli eventuali Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari
6. I costi sostenuti dall'azienda di cui ai precedenti punti 4 e 5 sono a carico dell'Università.


Genova, 17 MAR. 2004



Il Presidente della

Giunta Regionale

(Sig. Sandro Biasotti)



Il Rettore

dell' Università degli Studi di

Genova

(Prof. Sandro Pontremoli)

